



DETERMINAZIONE - Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo

n.° 0000711 /SC del 23/09/2022	Allegati n.	Pagina 1
Responsabile procedimento: Patrizia Galimberti		Centro Falcone e Borsellino
Autore: Tamara Morandi - Ufficio Cultura, Sport e Promozione - 02 91004.512 ufficiocultura@comune.paderno-dugnano.mi.it		
(Classificazione: tit. 7 cl. 13 fascicolo 9 anno 2022)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

OGGETTO: CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "FALCONE E BORSELLINO" –
CONFERMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022
AL 31.08.2026

IL DIRETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano (MI) mette a disposizione gli spazi all'interno dell'immobile, sito in Paderno Dugnano (MI), Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A, (censito al N.C.E.U: Foglio 46, Mappali 379 sub 701 e 702) - di cui è proprietario – e, in particolare, una porzione al piano terra, di superficie complessiva pari mq 206,10;

Richiamate:

- la Deliberazione della G.C. n. 51 del 20.03.2008 con la quale l'immobile, come sopra meglio identificato, è stato destinato, per una porzione individuata al piano terra pari ad una superficie complessiva di mq 206,10, a Centro Anziani;
- la Deliberazione del C.C. n. 56 del 16.12.2013 con al quale è stato approvato il nuovo Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani (poi modificato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022) che, all'art. 2, comma 4, prevede che le modalità di scelta dell'associazione cui affidare la gestione del centro siano disciplinate con avviso pubblico;
- la Deliberazione della G.C. n. 58 del 20.03.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha confermato l'istituzione di un centro di aggregazione sociale per anziani nella struttura situata in Paderno Dugnano (MI), Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A, indicando, in via generale, le caratteristiche organizzative e gestionali che il predetto centro di aggregazione sociale deve possedere;
- la determinazione dirigenziale n. 602 del 16.09.2014 con la quale è stata avviata la procedura pubblica per l'individuazione del soggetto gestore del centro di aggregazione sociale per anziani "Falcone e Borsellino", mediante l'approvazione dello schema di bando di avviso pubblico e relativi allegati, così come previsto dal Regolamento di gestione dei centri di aggregazione sociale per anziani, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 16.12.2013 (poi modificato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022);

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000711** /SC del 23/09/2022

- la determinazione dirigenziale n. 771/SC del 19.11.2014 avente ad oggetto *“Procedura pubblica per individuazione soggetto gestore del Centro di aggregazione sociale per anziani ‘Falcone e Borsellino’ - Assegnazione spazi”* con la quale, a seguito di espletamento delle procedure pubbliche citate al punto che precede, è stata affidata la conduzione e la gestione del centro di aggregazione sociale per anziani all’associazione di promozione sociale Associazione degli amici *“Falcone e Borsellino”* (C.F. 97607130156) con conseguente stipulazione di scrittura privata per il triennio 2015/2018 (Reg. n. 25/2015);

- la determinazione dirigenziale n. 349/SC del 16.04.2018 avente ad oggetto *“Centro di aggregazione sociale ‘Falcone e Borsellino’: rinnovo accordo di collaborazione anni 2018-2021”* con la quale veniva, tra l’altro, rinnovato l’accordo di collaborazione, alle medesime condizioni di cui alla Convenzione sottoscritta in data 18.06.2015 (Reg. n. 25/2015), per il triennio 2018/2021;

- la determinazione dirigenziale n. 786/SC del 27.09.2021 avente ad oggetto *“Utilizzo spazi Centro di aggregazione sociale per anziani ‘Falcone e Borsellino’ – Riapertura graduale dei servizi dal 1 ottobre 2021”* con la quale, tenuto conto della sospensione dell’attività del centro di aggregazione in oggetto dal 23.02.2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19, è stato determinato, tra l’altro, **(i)** la riapertura dal 01.10.2021 del Centro suddetto e **(ii)** il prolungamento della convenzione in essere per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 ai fini di una ripartenza graduale delle attività in conseguenza della pandemia;

Dato atto che il prossimo 30.09.2022 scadrà la convenzione in essere per l’utilizzo degli spazi meglio descritto nei punti che precedono;

Rilevata la disponibilità dell’Associazione di promozione sociale Associazione degli Amici *“Falcone e Borsellino”* che, con nota prot. n. 47564 del 02.08.2022, si dichiarava interessata al rinnovo della convenzione già in essere tra le parti;

Tenuto conto e verificato che le attività svolte dall’associazione di promozione sociale Associazione degli Amici *“Falcone e Borsellino”* nel periodo di validità e operatività effettiva del Centro sono da ritenersi adeguate e rispondenti ai fini di pubblica utilità sociale e ricreativa previsti dalla stessa e meglio definiti nell’art. 1 della Convenzione, sostenendo gli obiettivi e gli adempimenti fissati dal Comune di Paderno Dugnano (MI) per le attività di informazione, accoglimento, socializzazione e animazione;

Valutato, pertanto, opportuno per le motivazioni suesposte e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 16.12.2013, così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022, di procedere alla conferma dell’assegnazione per la gestione del Centro di aggregazione sociale per anziani *“Falcone e Borsellino”* all’associazione di promozione sociale Associazione degli amici *“Falcone e Borsellino”* per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2026, secondo le modalità indicate nello schema di Convenzione allegato al presente atto (All.1) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto schema di convenzione che prevede, fatta salva altra diversa pattuizione, un’entrata per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2026 di Euro 8.400,00 a favore dell’Amministrazione Comunale, corrispondente al canone annuale di 2.200,00 per la locazione a carico dall’Associazione degli amici *“Falcone e Borsellino”*, oltre agli oneri di cui all’art. 4 dello schema di Convenzione;

Determinazione n. **0000711** /SC del 23/09/2022

Considerato che l'oggetto del presente atto non è sottoposto agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010, *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"*;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano;

Visto il D.lgs 117 del 03.07.2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

Vista la L.R. 1/2008, *"Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"*;

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. 107, 183 e 191 D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 28.01.2000 e modificato con Delibere di C.C. n. 40 del 26.05.2010 e n. 41 del 26.09.2010;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 29.11.2016 e modificato con Delibera di C.C. n. 28 del 24.07.2019;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con Delibera di G.C. n. 68 del 21.04.2022 e, in particolare, l'art. 23 *"Procedure di affidamento degli incarichi di direttore di settore ai dirigenti"*;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267/00 regole per l'assunzione degli impegni;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00;

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. di approvare integralmente le premesse;

2. di confermare, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 16.12.2013, così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022, l'assegnazione per la gestione del Centro di aggregazione sociale per anziani *"Falcone e Borsellino"* all'associazione di promozione sociale degli amici *"Falcone e Borsellino"*, con sede in Paderno Dugnano (MI), Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A (C.F. 97607130156), per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2026. I rapporti sono regolati nelle modalità meglio disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento (all. 1), parte integrante e sostanziale dello stesso ;

3. di dare atto che, con successivi provvedimenti, si accerteranno le quote in entrata, come indicate in premessa e facenti parte dell'accordo di collaborazione;

Determinazione n. **0000711** /SC del 23/09/2022

4. di dare atto che al presente provvedimento si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano (MI), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021. L'assegnatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori;

5. la sottoscrizione del patto di integrità, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28.07.2016, da parte dell' associazione di promozione sociale degli amici "*Falcone e Borsellino*", con sede in Paderno Dugnano (MI), Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A (C.F. 97607130156);

6. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano (MI);

7. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

1.Schema di Convenzione

PADERNO DUGNANO, 23/09/2022

***Il Direttore
Biagio Bruccoleri***



Determinazione n. 711 /SC del 23/09/2022

OGGETTO:

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "FALCONE E BORSELLINO" – CONFERMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.08.2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Eser. Finanz.		Imp./Acc.	
Cap./Art.		Descrizione	
Miss./Progr.		PdC finanz.	Comp. Econ.
Cod. Impegno		Tipo Acq.	
CIG		CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			
Importo			

Totale:

PADERNO DUGNANO, 26/09/2022

**IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F.
BRUCCOLERI BIAGIO**

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CENTRO
"FALCONE E BORSELLINO", SITO IN PADERNO DUGNANO (MI),
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N. 2/A PER L'UTILIZZO, LA
GESTIONE E LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI E
RICREATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI – PERIODO: 01.10.2022
AL 31.08.2026**

Tra

il **COMUNE di PADERNO DUGNANO (MI)** – C.F. 02866100155 e P.
I.V.A. 00739020964 – rappresentato, nella qualità di Direttore del Settore
Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo, ai sensi dell'art. 107, comma
3, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 19, comma 1, lettera f) del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato
con Deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 21.04.2022, da
_____ (C.F. _____), domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede comunale, situata in Paderno Dugnano (MI), Via
A. Grandi n. 15

e

l'**Associazione di promozione sociale ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI
"FALCONE E BORSELLINO"** (A.P.S. iscr. Associazionismo Regionale n.
413 - C.F. 97607130156), costituita per la conduzione e la gestione del centro
di aggregazione per anziani "*Falcone e Borsellino*", con sede in Paderno
Dugnano (MI), Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A, rappresentata dal suo
Presidente _____ (C.F. _____), nato a
_____ il _____ e residente in _____, Via

_____ n. _____, il quale dichiara di non trovarsi in alcuna situazione ed impedimento comportante il divieto o la limitazione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

PREMESSO CHE

il Comune di Paderno Dugnano (MI) è proprietario dell'immobile sito in Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A dello stesso Comune, così censito al N.C.E.U: Foglio 46, Mappali 379 sub 701 e 702, una porzione del quale, al piano terra, di superficie complessiva mq 206,10 è stato destinato a Centro Anziani;

- con Deliberazione della G.C. n. 51 del 20.03.2008 lo spazio è stato individuato come Centro Sociale Anziani, per lo svolgimento delle attività meglio individuate nel Regolamento comunale di Gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 17.05.1994;

- con deliberazione del C.C. n. 56 del 16.12.2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022, è stato aggiornato Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani che prevede che, ai sensi dell'art. 2 comma 4, le modalità di scelta dell'Associazione cui affidare la gestione del centro siano disciplinate con avviso pubblico;

- con Deliberazione della G.C. n. 58 del 20.03.2014, l'Amministrazione Comunale ha confermato l'istituzione di un centro di aggregazione sociale per anziani nella struttura situata in Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A, nel comune di Paderno Dugnano (MI) con indicazioni generali delle caratteristiche organizzative e gestionali che il centro di aggregazione sociale deve possedere;

- con determinazione n. 602 del 16.09.2014 è stata avviata la procedura pubblica per l'individuazione del soggetto gestore del Centro di Aggregazione Sociale per anziani "*Falcone e Borsellino*", mediante l'approvazione dello schema di bando dell'avviso pubblico e relativi allegati, così come previsto dal Regolamento di gestione dei centri di aggregazione sociale per anziani, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 16.12.2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 09.05.2022;

- a seguito di espletamento delle procedure pubbliche succitate, con Determinazione Dirigenziale n. 771 del 19.11.2014 è stata affidata la conduzione e la gestione del Centro di Aggregazione Sociale per anziani "*Falcone e Borsellino*" all'Associazione degli amici "*Falcone e Borsellino*" con conseguente stipulazione di scrittura privata per il triennio 2015/2018 (Reg. n. 25/2015);

- con determinazione dirigenziale n. 349/SC del 16/04/2018 avente per oggetto "*Centro di aggregazione sociale 'Falcone e Borsellino': rinnovo accordo di collaborazione anni 2018-2021*" è stata rinnovata la Convenzione di ulteriori 3 anni, fino al 30 giugno 2021- ed è stata stipulata scrittura privata reg. n. 10/2019;

- con determinazione dirigenziale n. 786/SC del 27.09.2021, avente per oggetto "*Utilizzo spazi Centro di aggregazione sociale per anziani 'Falcone e Borsellino' – Riapertura graduale dei servizi dal 1 ottobre 2021*", il Direttore del Settore competente ha, tra l'altro, **(i)** dato atto della sospensione dal 23.02.2020 dell'attività del centro di aggregazione in oggetto a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, stabilendo la riapertura dello stesso dal giorno 1 ottobre 2021 e **(ii)** determinato il prolungamento, a seguito della

predetta sospensione, della convenzione in essere per l'utilizzo degli spazi in questione per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 ai fini di una ripartenza graduale delle attività dopo il periodo di sospensione a causa della pandemia da COVID – 19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità e attività

Formano oggetto della presente convenzione l'utilizzo degli spazi di cui all'art. 2 del presente atto (d'ora in poi, Centro) per la realizzazione delle seguenti finalità sociali e ricreative, da intendere come attività proprie dell'ente locale, che vengono esercitate, in via mediata e sussidiaria, dal soggetto convenzionato, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione:

- favorire il coinvolgimento attivo dell'anziano nella gestione dei servizi che lo riguardano facilitando l'uscita dall'isolamento e dalla solitudine, anche attraverso l'attivazione di attività preordinate all'integrazione intergenerazionale e alle attività ricreative e dell'uso attivo del tempo libero;
- favorire la permanenza dell'anziano nel suo luogo d'origine o di residenza abituale;
- sviluppare le relazioni interpersonali e intergenerazionali tra i cittadini in genere;
- curare la promozione della salute, in collaborazione con associazioni, che programmano interventi di prevenzione;
- favorire e promuovere lo sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano;

Il Centro va inteso come un luogo di servizi e risorse all'interno del quale sono contemplate le seguenti funzioni e attività: informazione, accoglimento,

socializzazione, animazione.

In particolare, tra gli obiettivi da perseguire e le attività da promuovere, possono annoverarsi a titolo esemplificativo:

a) l'organizzazione di momenti formativi e dibattiti su temi connessi alla popolazione anziana, con interventi – se del caso – anche di medici ospedalieri;

b) l'organizzazione di eventi che coinvolgano anche altre fasce di età e favoriscano l'incontro e lo scambio tra le generazioni;

c) la gestione degli spazi del Centro per le attività quotidiane svolte nello stesso;

d) l'organizzazione di corsi, mostre e attività di laboratorio tese a sviluppare aggregazione sociale e creatività in ambito culturale;

e) la realizzazione di eventi ricreativi (eventualmente anche soggiorni climatici; gite culturali in località di interesse storico o naturalistico; serate con musica da ballo, serate informative....);

f) attività rivolte alla salute e benessere dell'anziano;

g) occasioni di gioco, espressione artistica, crescita culturale, di dialogo e riflessione comune con particolare riferimento al mondo degli anziani;

h) attività tendenti ad educare alla legalità, alla condivisione delle regole, anche attraverso la gestione, il rispetto e la cura dei locali e delle attrezzature.

Art. 2 – Oggetto

Per la realizzazione delle finalità e attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale concede, fatta salva altra diversa pattuizione, in forma di locazione a un canone annuale concordato di Euro 2.200,00 per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2026, gli spazi dell'immobile

appartenente al patrimonio disponibile del Comune, identificato in premessa e comprendente gli arredi e le attrezzature meglio identificate nei verbali di consegna dell'immobile e dei beni agli atti d'ufficio.

Nello specifico, sono destinati all'uso esclusivo del Centro Anziani gli spazi di cui al N.C.E.U: Foglio 46, Mappali 379 sub 701 e 702, una porzione del quale, al piano terra, di superficie complessiva mq. 206,10 a cui va aggiunto lo spazio adibito ad uso ufficio/infermeria del centro pari a mq. 16,00.

Art. 3 – Durata della convenzione

La convenzione ha durata dal 01.10.2022 al 31.08.2026.

Art. 4 – Oneri a carico dell'Associazione

Sono a carico dell'associazione i seguenti oneri:

1. gestione amministrativa e contabile delle attività;
2. servizio di organizzazione e gestione delle attività;
3. presentazione all'Amministrazione Comunale, a fine di ciascun anno, del rendiconto economico e delle attività realizzate;
4. servizio di sorveglianza degli accessi durante l'orario di apertura del centro;
5. pulizia dei locali oggetto della convenzione, esclusa la parte di utilizzo a capo dell'Amministrazione Comunale;
6. tesserino di riconoscimento agli iscritti;
7. pubblicizzazione delle iniziative con l'indicazione che le stesse sono svolte come servizio sussidiario per l'Amministrazione Comunale;
8. canone annuale concordato di locazione di Euro 2.200,00 per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2026;
9. rimborso spese per i costi di riscaldamento, fornitura dell'energia

	elettrica, acqua, in base alla quantificazione effettuata dagli uffici comunali, in relazione alle quote millesimali utilizzate. In proposito, sarà cura dell'Amministrazione Comunale – attraverso i servizi competenti –	
	fissare la quota forfettaria prima della sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, all'inizio dell'anno solare;	
	10. elaborazione piano annuale delle attività, anche per la determinazione dell'eventuale quota di utilizzo annuale della sala polifunzionale del centro, che resta, fatta salva altra diversa pattuizione, in parte nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;	
	11. interventi strutturali di miglioramento del centro quali il rifacimento lamatura pavimento sala polifunzionale e altri interventi di cui all'art. 9;	
	12. polizza assicurativa per le attività svolte, anche in riferimento alla responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti all'attività svolta, come prescritto dall'art. 3, comma VI, del vigente Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani.	
	Fermo l'obbligo di osservare nell'uso dei locali e delle parti comuni la diligenza del buon padre di famiglia, sono a carico dell'associazione le riparazioni di ordinaria manutenzione, così come restano in capo all'Amministrazione Comunale – da prevedere negli strumenti di programmazione - tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la conduzione e la gestione degli impianti termici ed elettrici.	
	I rimborsi spesa di cui al presente articolo, si intendono relativi agli spazi dedicati ad uso esclusivo del Centro Anziani, per un superficie complessiva di mq. 248,90 (comprensivi di parti comuni) a cui andranno aggiunte le spese calcolate per la quota di utilizzo annuale della sala polifunzionale annessa al	

centro. Il Centro viene consegnato all'Associazione degli amici "*Falcone e Borsellino*" comprensivo degli arredi e delle attrezzature meglio identificati nei verbali di consegna dell'immobile sottoscritti, agli atti d'ufficio;

Art. 5 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- messa a disposizione dei locali di cui all'art. 2 della presente convenzione, fino al 31.08.2026;
- disponibilità del centro stampa comunale per locandine, dispense, materiale informativo, etc., relativo ad attività e servizi attivati presso il Centro;
- definizione congiunta con il soggetto di un piano annuale di utilizzo della sala polifunzionale, previo accordo sulla compartecipazione dei costi, quantificabili anche in servizi tecnico-ausiliari, come i servizi di pulizia;
- l'assicurazione (RCT, incendio e furto) dell'immobile è a carico del Comune, come previsto dall'art. 3, comma VII del vigente Regolamento di gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani, e copre, oltre all'immobile, anche i beni mobili e gli arredi di proprietà del Comune, come meglio individuati nei verbali di consegna.

Art. 6 – Pagamenti

Il pagamento dei canoni e dei rimborsi spese da parte dell'Associazione degli amici "*Falcone e Borsellino*" avverrà a seguito di note dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Divieto di cessione/Risoluzione della convenzione

E' fatto espresso divieto di cessione della presente convenzione. Il soggetto può servirsi dell'immobile solo per gli usi e i fini istituzionali per i quali lo

stesso è concesso, e per le attività previste dall'art. 1; in caso contrario, il

Comune di Paderno Dugnano (MI) potrà richiedere l'immediata restituzione

dell'immobile, oltre al risarcimento di eventuali danni, con la conseguente

risoluzione della convenzione stessa. La convenzione, inoltre, sarà risolta,

ipso jure et ipso facto, qualora il soggetto:

A. sia debitore moroso nei confronti del Comune di Paderno Dugnano;

B. non si serva dei locali convenzionati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 7.1. Altra ipotesi di risoluzione del rapporto di concessione

Come prescritto dall'art. 5 del vigente Regolamento di gestione dei Centri di

Aggregazione Sociale per Anziani, il rapporto tra le parti si intenderà altresì

risolto per i seguenti motivi:

a) scioglimento dell'Associazione in base alle norme statutarie;

b) non osservanza dei principi e delle norme di cui al citato Regolamento e ai contratti di concessione discendenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione del rapporto tra

l'Amministrazione Comunale e l'Associazione, qualora la causa della

risoluzione sia da imputare a gravi motivi ascrivibili a quest'ultima, il

patrimonio del centro automaticamente è devoluto al Comune di Paderno

Dugnano (art. 5, comma II del vigente Regolamento di gestione dei Centri di

Aggregazione Sociale per Anziani).

Art. 7.2 Clausola risolutiva espressa

Le parti contraenti convengono altresì che il contratto in questione si risolva

di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tema di clausola risolutiva espressa,

ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 ("Concussione"), 318 ("Corruzione per l'esercizio della funzione"), 319 ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"), 319 bis ("Circostanze aggravanti"), 319 ter ("Corruzioni in atti giudiziari"), 319 quater ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), 322 ("Istigazione alla corruzione"), 322 bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"), 346 bis ("Traffico di influenze illecite"), 353 ("Turbata libertà degli incanti") e 353 bis ("Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente") c.p..

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 8 - Stato dei beni

L'unità immobiliare oggetto di convenzione viene consegnata ed accettata dal soggetto nello stato di fatto in cui si trova al momento della sottoscrizione del presente atto.

Il bene immobile assegnato è dotato di beni mobili e arredi come meglio indicati nei verbali di consegna agli atti d'ufficio. Tali beni rimangono di proprietà del Comune e dovranno essere riconsegnati in buone condizioni

salvo la naturale usura, alla scadenza della presente convenzione.

E' fatto divieto al soggetto, senza preventivo consenso del Comune e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti; di tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose.

Il soggetto è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati, per sua colpa, da persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli spazi oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Migliorie e addizioni

Eventuali miglioramenti e addizioni, aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 4, comma 11, eseguite negli spazi convenzionati, anche se autorizzati dal Comune, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.

Art. 10 – Punto di ristoro

Presso il Centro sarà reso attivo il punto di ristoro per la somministrazione di bevande e alimenti già presente. Le modalità di funzionamento dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti.

Art. 11 – Disposizioni finali

L' Associazione degli amici "*Falcone e Borsellino*" garantirà il funzionamento del Comitato di Gestione del Centro per la conduzione delle attività oggetto della presente convenzione. I frequentanti del Centro dovranno risultare iscritti (le modalità operative di istituzione di un registro sono a carico del Comitato di Gestione) e rispettare le norme civili e di

comportamento per assicurare a tutti la più serena convivenza. Verso chi non rispetta tale richiesta dovranno essere assunte le necessarie misure. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà adottare i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il funzionamento del Centro.

Ogni modifica della composizione dei soggetti dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale e, ove previsto, preventivamente concordata

Art. 12 – Domicilio e comunicazioni

L'Associazione degli amici "*Falcone e Borsellino*" è eletta, ai fini della presente convenzione, all'indirizzo dell'immobile di cui all'art. 2, e precisamente in Piazza Falcone e Borsellino n. 2/A, Paderno Dugnano (MI). Il Comune di Paderno Dugnano elegge domicilio presso la propria sede, in Paderno Dugnano, Via Grandi n. 15 (MI).

Art. 13 – Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato nel rispetto delle condizioni della presente convenzione, l'Amministrazione comunale applicherà allo stesso, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenti contro-deduzioni, una penale da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 300,00=.

Nel caso in cui il servizio fornito non sia conforme a quanto previsto dall'art.1 della presente convenzione, l'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta, obbligherà l'affidatario a rendere il servizio conforme alle prescrizioni.

L'Amministrazione riscuoterà la penale mediante prelievo sul primo pagamento utile, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 C.C.

Nel caso di inadempienza da parte dell'affidatario, il Comune di Paderno Dugnano, dopo la notifica di regolare diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione, potrà sostituirsi all'affidatario nell'adempimento degli obblighi stessi, ponendo i relativi costi a carico dell'affidatario. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

Art. 14 – Forma dell'accordo e spese contrattuali

L'accordo sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente convenzione. Tutte le spese e gli oneri per la stipula della convenzione saranno a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario nella misura fissata dalla normativa vigente.

Art. 15 - Codice di comportamento

Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021, che si consegna al momento della sottoscrizione del presente atto.

Il soggetto firmatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.

Nei casi di violazione dei principi del Codice, l'Ente nella persona del Direttore del Settore procedente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione al soggetto firmatario.

Art. 16 - Patto d'integrità

L'Associazione sottoscrive il Patto d'integrità, approvato con deliberazione di G. C. n. 134/2016, obbligandosi al rispetto di tutte le clausole contenute,

consapevole che l'accertamento di violazioni dopo la stipulazione della scrittura privata rappresenta causa di risoluzione dello stesso.

Art. 17 – Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'art. 1, comma 5, del Regolamento sulla semplificazione amministrativa e sul diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa, l'Associazione di promozione sociale Associazione degli Amici "*Falcone e Borsellino*" è Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

L'Associazione di promozione sociale Associazione degli Amici "*Falcone e Borsellino*" deve:

a) svolgere le attività oggetto del presente contratto in conformità alle disposizioni previste dal RGPD ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, particolari e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita;

b) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del RGPD tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento

indicate nel presente contratto e in accordo con il Comune, anche con atti successivi ed integrativi dello stesso. Di tali misure nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia, a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare, dovrà esserne data evidenza ogni qualvolta venga richiesto dal Comune;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro;

d) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del RGPD;

e) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Comune qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi eventuali atti successivi ed integrativi;

f) coadiuvare il Comune, nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del RGPD ed in particolare a soddisfare gli obblighi:

- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del RGPD;

- in materia di notifica delle violazioni al Garante per la protezione dei dati personali (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;

g) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal RGPD consentendo attività di ispezione, audit o revisione;

h) informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;

i) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Comune o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante per la protezione dei dati personali o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Comune con la massima celerità);

l) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

m) restituire i dati oggetto del presente contratto al termine del trattamento secondo le modalità definite dal Comune provvedendo alla relativa cancellazione nel rispetto e nei limiti delle disposizioni normative vigenti;

n) a comunicare, entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati; oppure della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Comune per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

Il Comune di Paderno Dugnano (MI), Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali necessari per il perfezionamento e la gestione del presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati personali acquisiti:

- saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da

personale autorizzato;

- saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti.

I citati dati non sono soggetti, invece, a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo III Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), l'Associazione di promozione sociale Associazione degli Amici "*Falcone e Borsellino*" potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: *rdp@comune.paderno-dugnano.mi.it*.

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e per reperire informazioni di maggior dettaglio, potrà consultare il sito istituzionale: *www.comune.paderno-dugnano.mi.it*, sezione "*Privacy policy*" in calce alla homepage.

Art. 18 – Controversie tra le parti contraenti e foro competente

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al Responsabile del procedimento che proporrà alle parti una composizione bonaria della vertenza, anche avvalendosi dello strumento della mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.

Qualora le parti non raggiungano un accordo, anche ricorrendo a procedure di gestione delle controversie, alternative al procedimento giurisdizionale ordinario (A.D.R.), la soluzione della controversia verrà deferita al giudice

competente.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto per la quale non si dovesse addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Monza.

Art. 19 - Rinvio

Tutti gli articoli sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in quanto applicabili. Qualunque altra modifica alla presente convenzione può avvenire o può essere prevista solo con atto scritto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, nonché allo Statuto e, laddove applicabile, al vigente Regolamento per la costituzione e gestione dei Centri di Aggregazione Sociale per Anziani.

* * * * *

Paderno Dugnano (MI), lì

PER L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI "FALCONE E BORSELLINO"

.....

PER IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)

.....

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)